

COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI IGIENE AMBIENTALE

Adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 23/09/2009

INDICE

Premessa

Competenze del Comune

CAPO I – DECORO E SALUBRITA' DEL TERRITORIO

Art. 1 Acque

Art. 2 Aria – diffusioni moleste

Art. 3 Suolo

CAPO II – DEIEZIONI ZOOTECHNICHE, CONTENUTO DI TUBO DIGERENTE ANIMALE E COMPOST

Art. 4 Stoccaggio delle deiezioni zootecniche o di contenuto di tubo digerente animale

Art. 5 Accumulo temporaneo sul terreno di letame e di contenuto di tubo digerente animale

Art. 6 Spandimento agronomico

Art. 7 Trasporto di contenuto di tubo digerente animale

CAPO III – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Art.8 Verde ornamentale e naturalistico

Art. 9 Coltivazioni

CAPO IV – NORME INTEGRATIVE

Art.10 Gestione fossi

Art.11 Accessione fuochi

CAPO V – SANZIONI, NORME DI SALVAGUARDIA E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 12 Incaricati della vigilanza

Art. 13 Norme transitorie

Art. 14 Norme di salvaguardia

Art.15 Abrogazioni di norme

Art.16 Rinvio alla normativa esistente

Art. 17 Regime sanzionatorio

PREMESSA

La parte ambientale del regolamento Comunale d'igiene detta norme integrative, complementari o di dettaglio operativo alla legislazione vigente nazionale e regionale in materia di difesa dell'inquinamento, di tutela del decoro del territorio e di prevenzione dei fastidi e delle molestie.

COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

L'amministrazione Comunale, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione del presente regolamento, si avvale degli agenti della polizia locale, oppure si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (CN1) e dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.), intesi quali organi tecnici consultivi e propositivi in materia igienico – sanitaria ed igienico – ambientale secondo le rispettive competenze.

Ogni qualvolta il Comune, anche su indicazione dei servizi sanitari territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, o comunque pericolose per la salute pubblica o irregolari nel campo dell'applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopraccitati Servizi, per verifiche, accertamenti o formulazione di proposte inerenti il caso.

CAPO I – DECORO E SALUBRITA' DEL TERRITORIO

Art. 1 Acque

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, da cortili e dal drenaggio dei suoli devono essere recapitate in corpo idrico superficiale o nella rete pubblica di scolo delle acque o sul terreno in modo tale da non provocare danni al vicinato.
2. Il Comune può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque, ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.
3. Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia, l'immissione nel sottosuolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietata.
4. Lo smaltimento di fanghi biologici e liquami provenienti da fosse settiche, imhoff o pozzi neri a tenuta deve avvenire presso impianti autorizzati: è vietato il loro scarico diretto in rete fognaria o il loro smaltimento sul terreno agricolo.

Art. 2. ARIA

Diffusioni moleste

1. I cantieri edili, stradali e simili devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione di polveri o almeno a ridurre il più possibile il disagio causato al vicinato (installazione rete di contenimento, attivazione del cantiere in determinate giornate o fasce orarie, ecc.).
2. Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e coperture che impediscano la diffusione di polveri e materiali.
3. Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia per quanto riguarda in particolare all'emissione degli scarichi in atmosfera, tutte le attività produttive o di servizio che praticano esalazioni aborigene di qualsiasi natura in modo continuato nel proprio ciclo lavorativo, devono effettuare tali lavorazioni in ambiente confinato; tale ambiente deve essere dotato di idoneo impianto di aspirazione, filtraggio, ed espulsione dell'aria all'esterno senza provocare molestia o danno al vicinato.

Art. 3 Suolo

1. Fatto salvo il rispetto della normativa di carattere ambientale e sanitario, è vietato ai proprietari o conduttori dei suoli mantenere in condizioni indecorose o antigiene le loro aree. Il Comune può imporre loro l'esecuzione di opere e di interventi di bonifica ambientale, compreso l'allontanamento e lo smaltimento di spoglie animali, atti ad evitare che le suddette aree siano mantenute in condizioni indecorose o comunque diventino fonte di rischio dal punto di vista igienico – sanitario (quale in particolare il formarsi di focolai di insetti nocivi o molesti quali mosche, zanzare, ecc.).
2. Al fine di rendere più agevole ed efficace la lotta contro i ratti, sono vietate tutte le situazioni che favoriscono il rifugio e la riproduzione di questi animali, quali accatastamenti di materiali vari sul suolo alla rinfusa, depositi di scarti alimentari, ecc..
3. Tutti i luoghi, privati o ad uso pubblico, dovranno essere tenuti costantemente sgombri e puliti da ogni rifiuto a cura e spese dei proprietari o conduttori, adottando tutte le cautele atte ad impedire lo scarico di rifiuti; nel caso in cui rifiuti vengono scaricati su aree private il proprietario è obbligato a rimuovere i materiali, a smaltirli a norma di legge e a ripristinare lo stato dell'area in oggetto.
4. I concessionari di suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.
5. I titolari degli esercizi pubblici, negozi, botteghe devono provvedere alla pulizia dell'area pubblica esterna al servizio dell'attività, adottando durante le operazioni di pulizia le cautele necessarie a non creare disagio ai passanti.
6. Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi danneggiamento su suolo privato ad uso pubblico, il proprietario dell'area deve prontamente segnalarlo all'autorità comunale e ripararlo a propria cura e spese.
7. Al fine di prevenire l'instaurarsi di focolai larvali di zanzare si devono adottare i seguenti comportamenti:
 - a) presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cui ciò non sia possibile, per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie coprendoli con un telo impermeabile;
 - b) non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli di plastica o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto a meno che non vengano adottate cautele che evitano il formarsi di ristagni d'acqua.
8. Fatti salvi i punti di alimentazione controllati ed autorizzati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici, è vietato distribuire cibo su proprietà e suoli pubblici o ad uso pubblico per alimentare piccioni, uccelli selvatici, gatti, cani o altri animali.
9. E' vietato distribuire cibo putrescibile su proprietà e suoli privati fuori da contenitori o da punti attrezzati facilmente lavabili o disinfettati.

10. Gli accumuli di letame, o altri concimi organici, presenti nei centri abitati per la concimazione di orti e giardini devono essere eliminati entro cinque giorni dalla loro formazione.
11. Le domande di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture destinate ad accumulare prodotti chimici impiegati direttamente in cicli produttivi o in sosta presso grossisti o dettaglianti dovranno essere accompagnate da idonea documentazione inerente i sistemi cautelativi e di sicurezza previsti al fine di evitare che fuoriuscite accidentali di prodotto provochino problemi igienico – sanitari ed igienico – ambientali; tale documentazione sarà allegata alle specifiche richieste agli Enti quali A.R.P.A, ASL, Vigili del Fuoco ecc. per il rilascio dei pareri di competenza, previsti dalle leggi materia.
12. I serbatoi interrati di sostanze chimiche non più utilizzati devono essere rimossi, dopo svuotamento e bonifica, eseguendo anche l'eventuale bonifica del terreno circostante se contaminato.

CAPO II – DEIEZIONI ZOOTECHNICHE, CONTENUTO DI TUBO
DIGERENTE ANIMALE
E COMPOST

(ammendante ottenuto dal compostaggio di matrice organica)

Art. 4 Stoccaggio delle deiezioni zootecniche

1. Gli allevamenti che producono letame, nonché le altre strutture di contenimento animali che diano origine e stoccaggi di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico (quali ad esempio le stalle di sosta annesse ai macelli), chiunque stocchi e/o faccia maturare letame acquistato presso terzi e chiunque stocchi e/o faccia maturare contenuto di tubo digerente animale prodotto in proprio o acquistato presso terzi devono essere obbligatoriamente dotati di platea di stoccaggio, detta concimaia.
2. Tale concimaia dovrà essere ubicata in modo tale da rispettare le distanze previste a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
3. Sono esoneranti dall'obbligo della concimaia i ricoveri per il bestiame brado e semibrado; qualora queste forme di allevamento diano comunque origine a stoccaggi de deiezione solide, questi non devono essere ubicati nei cortili e nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
4. Oltre a quanto previsto nelle vigenti leggi in materia per il calcolo del liquame e letame prodotti da ogni singola specie animale, per la capacità utile complessiva e per i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori di stoccaggio delle deiezioni zootecniche e di contenuto di tubo digerente animale, questi contenitori dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) dovranno essere realizzati adottando tutti gli accorgimenti (ad esempio gli accessi carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenza tali da assicurare il contenimento del colaticcio ecc.) atti ad evitare inconvenienti igienico – ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (comprendendo tra queste canali irrigui, scoline ecc.) e sotterranee;
 - b) lungo tutto il perimetro dei contenitori in terra per liquami dovranno essere eseguiti :
 - una recinzione di sicurezza di altezza di almeno m. 1,50 realizzata con materiale idoneo quale rete metallica o in alternativa filo spinato a più mandate distanziate cm. 20 le une dalle altre;
 - un fosso di guardia perimetrale, al piede esterno dell'argine, avente profondità minima di cm.50 e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante;
 - c) lungo tutto il perimetro dei contenitori a cielo aperto di deiezioni (sia liquami sia letami) o di contenuto di tubo digerente animale provenienti da allevamenti , per quanto fattibile, dovrà essere creata una cortina

verde di protezione ambientale realizzata con siepi ed assenze autoctone da porre a dimora a non meno di m.2,00 dal limite esterno del contenitore stesso.

5. E' vietata la piantumazione sull'argine dei contenitori in terra.

Art.5 Accumulo temporaneo sul terreno di letame e di contenuto di tubo digerente animale

1. L'accumulo temporaneo di letame o di contenuto di tubo digerente animale su terreno è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) provenga direttamente da allevamenti zootecnici, anche a fini sportivi, e/o da concimaie presenti sul territorio comunale;
 - b) sia accumulato esclusivamente per il successivo utilizzo sul terreno agricolo adiacente in quantità massima di 40t/ha;
 - c) il volume di ogni accumulo temporaneo non deve comunque superare il 200 m² di superficie e i 3 m. di altezza;
 - d) il letame sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 120 giorni dall'inizio della formazione dell'accumulo temporaneo;
 - e) il contenuto di tubo digerente animale sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 48 ore dall'inizio della formazione dell'accumulo temporaneo;
 - f) avvenga dopo adeguata maturazione del letame o del contenuto di tubo digerente animale conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in concimaia;
 - g) siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico – ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (comprendendo tra queste canali irrigui, scoline ecc.) e sotterranee, impedendo il ruscellamento dei percolati mediante copertura con telo impermeabile o idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante;
 - h) sia effettuato rispettando le seguenti distanze: m. 100 dai confini di zona agricola – m. 80 da abitazioni di terzi – m. 20 da strade statali, provinciali, comunali vicinali – m.20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) – m.20 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo – m. 200 da pozzi ad uso potabile;
 - i) non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive.

Art. 6 Spandimento agronomico

1. La prescrizione del presente articolo ha la finalità di prevenire la formazione di esalazioni ed odori molesti suscettibili di causare disturbo alla popolazione durante le lavorazioni agronomiche.
2. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i. per la zona di rispetto i pozzi sorgenti e punti di presa della acque da destinare al consumo umano per la salvaguardia di maceri e specchi d'acqua, lo spandimento agronomico deve essere effettuato esclusivamente osservando le seguenti condizioni:

A) Spandimento di liquidi (liquami animali):

1) distanze da rispettare:

(b) spandimento ed altra pressione (superiore a 5 atm): m.300 da centri e nuclei urbani classificati ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici – m.200 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti) – m. 10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali – m. 10 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) – m.10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;

(c) spandimento a pressione atmosferica o bassa (fino a 5 atm): m.100 da centri e nuclei urbani classificati ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici – m. 50 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti) – m.10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali – m.10 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) – m. 10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;

- (2) deve essere evitato l'utilizzo dei mezzi spandimento ad altra pressione nei giorni ventosi;
- (3) deve essere sospesa la distribuzione dei materiali durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
- (4) devono essere evitati in ogni caso fenomeni di impaludamento, ruscellamento e formazioni di aerosol;
- (5) data la loro particolare attitudine a provocare esalazioni maleodoranti, le sostanze organiche liquide devono essere interrato entro 48 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.

B) spandimento di solidi (letami, contenuto di tubo digerente animale, calce di defecazione)

- (1) distanze da rispettare : m.50 da centri e nuclei urbani ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici – m. 50 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti) – m.10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali – m.10 da confini di

proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) – m. 10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;

- (2) il letame, i reflui pollini e le sostanze organiche solide suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti destinate all'ammendamento e/o fertilizzazione dei suoli devono essere interrati entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.
- (3) deve essere sospesa la distribuzione dei materiali durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché superfici gelate o coperte da coltre nevosa;

C) Spandimento del compost.

Le successive disposizioni si applicano allo spandimento agronomico in pieno campo del compost, definito come sostanza ammendante ottenuta dal compostaggio di matrici organiche diverse (frazione organica dei rifiuti urbani, frazione verde, fanghi civili ed industriali ecc.) nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale. Le successive disposizioni non si applicano all'applicazione in orti e giardini privati di piccole quantità di compost autoprodotta tramite compostaggio della frazione organica dei rifiuti domestici in composter, buche e comuni o simili.

- (1) Rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m.150 da centri e nuclei urbani così definiti ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici – m. 50 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti) – m.10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali – m.10 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) – m. 10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;
- (2) la permanenza del compost sul suolo in cumuli a cielo aperto, nei termini previsti è consentita per un massimo di 24 ore. Il compost deve essere interrato tramite aratura entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.
- (3) Orario di applicazione:
 - a) dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
 - b) Vietato nei giorni festivi e prefestivi.
- (4) Deve essere sospesa la distribuzione del compost durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.
- (5) L'utilizzo del compost deve essere accompagnato dal documento di trasporto riportante la data, la quantità e la provenienza.
- (6) Qualora per l'accertamento di eventuali violazioni siano necessarie e vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse sono a carico del produttore.

Art. 7 - Trasporto di contenuto di tubo digerente animale

1. Il trasporto di contenuto di tubo digerente animale deve avvenire con camion chiusi, al fine di arrecar minor disturbo in termini odorigeni alla cittadinanza.

CAPO III – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Art. 8 Verde ornamentale e naturalistico

1. Il presente capitolo disciplina gli aspetti igienici legati all'effettuazione di trattamenti fitoiatrici effettuati in difesa della piante presenti in parchi, giardini, cortili, viali, boschetti, macchie arbustive, ed altre che non costituiscono coltivazioni agricole in pieno campo.
2. la difesa degli alberi ed arbusti, tanto di proprietà privata che pubblica, deve avvenire in modo da temperare l'esigenza di difesa delle piante dai patogeni con quella di garantire l'assenza di qualsivoglia molestia o problema igienico o sanitario nei confronti:
 - a) dei cittadini;
 - b) della fauna selvatica e domestica, con la sola eccezione dei fitopatogeni,
 - c) della vegetazione;
3. Durante gli spostamenti, non devono avvenire perdite di prodotto su strade, piazze, fossi, ecc.
4. La difesa fitosanitaria deve avvenire esclusivamente in caso di necessità ed utilizzando, di preferenza, mezzi fisici e biologici;
5. L'irrogazione deve avvenire esclusivamente con prodotti fitosanitari registrati per impieghi sul verde ornamentale.
6. L'irrogazione delle piante deve essere effettuata con attrezzature e cautele idonee per far sì che il prodotto irrorato interessi esclusivamente le piante che necessitano di trattamento e dia origine a deriva del prodotto trascurabile.
7. Nei centri ed agglomerati urbani occorrerà, in particolare, adottare le seguenti cautele:
 - a) evitare le irrorazioni con prodotti fitosanitari su piante erbacee legnose in fioritura;
 - b) evitare trattamenti con prodotti fitosanitari molto tossici – tossici – nocivi, fatte salve eventuali specifiche prescrizioni da parte degli Enti preposti.
 - c) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, in particolare se adibite al gioco dei bambini e, ove ciò non sia possibile, adottare tutte le misure atte ad evitare l'accesso nelle aree trattate a persone o animali per periodi di tempo idonei e congrui alla tipologia e modalità di trattamento eseguito.
 - d) Allontanare gli animali domestici e proteggere i ricoveri e le suppellettili;
 - e) Avvisare con almeno 24 ore di anticipo il vicini dell'effettuazione del trattamento e del tipo di prodotto impiegato;
 - f) Nel periodo 1 aprile – 30 settembre in prossimità di abitazioni di terzi (per un raggio di almeno 20 m. attorno a queste ultime), effettuare i

trattamenti prima delle ore 10,00 del mattino e dopo le ore 17,00 del pomeriggio. Questo divieto non vale nel caso in cui chi effettua i trattamenti abbia ottenuto il consenso scritto di tutti i terzi residenti nelle abitazioni presenti all'interno di un raggio di 20 m. dal confine dell'area irrorata;

- g) Preavvisare e segnalare i trattamenti con cartelli anche lungo le strade investite dall'irrorazione, permettendo la rimozione delle auto in sosta;
- h) Non eseguire trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;

Art. 9 – Coltivazioni

1. La difesa delle colture dai patogeni o il diserbo chimico devono avvenire in modo da evitare dispersioni di prodotti fitosanitari.
 - a) nelle aree a verde ornamentale o naturalistico;
 - b) nei corsi e specchi d'acqua;
 - c) nelle strade;
 - d) nelle aree cortilive;
 - e) negli edifici;
 - f) nelle aree a pascolo;
2. Durante gli spostamenti, non devono avvenire perdite di prodotto su strade, piazze, fossi, ecc.;
3. Le abitazioni, gli allevamenti e gli opifici non devono essere raggiunte da esalazioni dannose, o anche solo moleste;
4. Nel periodo 1 aprile – 30 settembre di ogni anno, in prossimità di abitazioni di terzi (per un raggio di almeno 50 m. attorno a queste ultime), i trattamenti sono vietati dalle ore 10,00 alle ore 17,00. I residenti negli edifici abitati devono essere preventivamente informati circa i giorni nei quali i trattamenti saranno effettuati. Questi divieti non valgono nel caso in cui chi effettua i trattamenti abbia ottenuto il consenso scritto di tutti i terzi residenti nelle abitazioni presenti all'interno di un raggio di 50 m. dal confine dell'area irrorata.
5. L'irrogazione delle piante deve avvenire in giornate caratterizzate da assenza di vento e non perturbate.
6. L'irrorazione di prodotti fitosanitari deve avvenire esclusivamente sulle piante oggetto di trattamento, per cui essa dovrà essere interrotta durante le manovre di svolta nelle testate dei campi e, in generale, in tutti i casi in cui il getto non interessa le coltivazioni.
7. E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari in periodo di fioritura delle colture; prima delle irrorazioni, inoltre, deve essere effettuato lo sfalcio delle eventuali erbe spontanee in fioritura sottostanti alle colture da trattare e, se non è prevista l'asportazione della massa sfalciata, deve essere assicurato l'essiccamento della stessa a protezione degli impollinatori.
8. E' vietata l'irrorazione di prodotti sanitari con mezzi aerei.

9. Le operazioni di miscelazione dei prodotti fitosanitari devono avvenire all'aperto ed in assenza di vento.
10. Le operazioni di lavaggio delle macchine irroratrici e delle loro parti, non devono comportare la contaminazione di pozzi, corsi o specchi d'acqua, suolo.
11. Il prelievo in corsi d'acqua o falde dell'acqua necessaria alla diluizione del formulato, è consentito solo con mezzi che garantiscono la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole attingere; le maniche necessarie al prelievo dell'acqua per la preparazione delle soluzioni non devono mai essere usate per il travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi irrorati.
12. I trattamenti con prodotti fitosanitari su appezzamenti investiti a colture agricole ubicate in centri ed agglomerati urbani devono essere eseguiti nel rispetto delle norme dettate dal precedente sottoarticolo.

CAPO IV – NORME INTEGRATIVE

Art. 10 Gestione fossi

1. Al fine di evitare l'afflusso delle acque sulle sede stradale e favorire il corretto deflusso in caso di precipitazioni, nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno i proprietari o conduttori di terreni prospicienti i canali e fossi esistenti lateralmente alle strade comunali e vicinali dovranno provvedere, a loro cura e spese, all'esecuzione dei seguenti lavori, evitando qualunque danno al corpo stradale: lo sfalcio delle sponde; la risagomatura dei fossi fino a raggiungere la quota del fondo dei manufatti esistenti, avendo cura di mantenere la primitiva pendenza e di sistemare le sponde in modo da impedire il franamento del terreno; l'espurgo dei tombamenti dei ponticelli eventualmente presenti.
2. Nel caso in cui i proprietari di terreni intendano porre in opera una recinzione a fianco di un fosso non adiacente a strade deve essere osservata una distanza di 4 m. tra la recinzione stessa ed il ciglio della sponda del fosso per rendere agevoli le operazioni di manutenzione, salvo che il frontista si impegni per iscritto a non recintare il fosso dall'altro lato a meno di 4 metri.
3. e' vietato eliminare, o controllare, tramite l'incendio e/o l'uso di diserbanti o dissecanti, lo sviluppo della vegetazione dei fossi, nei canali, negli argini dei fiumi, nelle aree incolte in genere, ad eccezione delle aree coltivate.

Art. 11 – Accensione fuochi

1. fatte salve disposizioni sanitarie, fitosanitarie o d'altro genere derivanti da normative o ordinanze specifiche emanate da enti sovraordinati, è vietato smaltire, mediante abbruciamento, rifiuti tanto urbani (ad es. di produzione domestica, o derivanti dalla manutenzione dei giardini, o ingombranti) che speciali (teli di plastica usati in agricoltura per la pacciamatura, sacchi di concime, scarti legnosi provenienti dall'abbattimento e dalle potature delle coltivazioni erbose da frutta e da legno, scarti delle attività commerciali, artigianali e industriali) che pericolosi (vernici, solventi, ecc.).
2. fatto salvo quanto previsto al precedente comma ed all'ultimo comma del precedente articolo, è consentito accedere i fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) è vietato accendere fuochi per un raggio di 100 metri da abitazioni ed edifici di ogni genere;
 - b) deve essere evitato che i fumi invadano le sede stradale o creino danni o molestie a cittadini, animali e piante;
 - c) devono essere costantemente presidiati fino a loro completo spegnimento in modo da evitare che arrechino danni, molestie od ulteriori incendi;

d) è vietato l'impiego di sostanze solide e liquide (plastica, gomma, oli, grassi, ecc.) la cui combustione provochi esalazioni nocive o moleste.

CAPO V – SANZIONI, NORME DI SALVAGUARDIA E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 12 Incaricati alla vigilanza

1. L'Amministrazione comunale, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione del presente regolamento, si avvale degli agenti di Polizia Locale, degli agenti di Polizia Provinciale, dei tecnici ispettivi della Sezione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente e degli ispettori d'igiene del Distretto dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse sono a carico del provato qualora questo risulti contravventore.
3. Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie che informeranno al riguardo i dipendenti del Comune incaricati del pubblico servizio, le violazioni dovranno essere infine segnalate al corpo di Polizia Locale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 13 – Norme transitorie

1. Il Comune si riserva d'imporre l'adeguamento alle prescrizioni tecniche riportate nel presente regolamento per tutte le situazioni pregresse, fissando tempi e modalità per l'esecuzione e/o la modifica delle necessarie opere, e potrà disciplinare l'esecuzione d'ufficio e a carico degli obbligati delle opere suddette se non realizzate nei termini prescritti.

Art. 14 Norme di salvaguardia

1. E' fatta salva la facoltà del Comune, previa assunzione degli eventuali pareri dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale, d'imporre nelle autorizzazioni misure o accorgimenti integrativi rispetto a quelli del presente Regolamento ove sussistano comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse.

Art. 15 Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce gli altri regolamenti comunali le cui norme risultino essere incompatibili, in contrasto o superate con quelle riportate nel presente Regolamento.

Art. 16 Rinvio alla normativa esistente

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi statali e regionali vigenti in materia di sanità

e di igiene pubblica, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e comunali.

Art. 17 – regime sanzionatorio

1. Chiunque senza giustificato motivo non ottemperi all'invito di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, all'ufficio di Polizia Locale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 450,00.
2. Oltre alle sanzioni ed alle disposizioni previste dalla legge in materia, chiunque violi le prescrizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative compendiate nella tabella seguente. L'Amministrazione comunale, oltre ad applicare queste sanzioni, potrà far eseguire d'ufficio gli eventuali lavori con spese a carico degli inadempienti.

COMMI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE (€)	OBLAZIONE (€)
Art. 1 comma 3	Immissione nel sottosuolo	Da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 1 comma 4	Scarico di fanghi di fosse settiche o simili nella rete fognaria o sul suolo	Da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 2 comma 1	Mancata adozione di tutti gli accorgimenti atti a ridurre la dispersione di polvere	Da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 2 comma 2	Perdita di materiali polverulenti durante il trasporto	Da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 2 comma 3	Mancata aspirazione sulle lavorazioni che utilizzano solventi organici o espulsione con arreo di molestia al vicinato	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 3 comma 1	Condizioni indecorose o antigieniche del suolo	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 3 comma 2	Deposito sul suolo di scarti alimentari, accatastamento di materiali vari	Da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 3 comma 5	Mancata pulizia dell'area ad uso pubblico a servizio dei pubblici esercizi o effettuazione delle operazioni danneggiando i passanti	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 3 comma 6	Mancata pronta riparazione su suolo ad uso pubblico	Da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 3 comma 7	Accatastamento all'esterno di pneumatici senza copertura con telo impermeabile	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 3 comma 7	Utilizzo di pneumatici all'esterno senza evitare il formarsi di ristagni d'acqua	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 3 comma 8	Distribuzione di cibo su proprietà e suoli pubblici o ad uso pubblico	Da 25,00 a 75,00	25,00

Art. 3 comma 9	Distribuzione di cibo putrescibile su proprietà e suoli privati fuori da punti attrezzati	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 3 comma 10	Mancata eliminazione di accumulo di letame in orti e giardini dopo cinque giorni	Da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 3 comma 12	Mancata rimozione di serbatoi interrati inutilizzati e bonifica	Da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 4 comma 1	Accumulo e maturazione di letame o altri materiali fermentescibili non in concimaia	Da 125,00 a 450,00	150,00
Art. 4 comma 4	Creazione di inconvenienti igienico-ambientali durante lo stoccaggio di deiezioni zootecniche o di ruminanti	Da 50,00 a 450,00	150,00
Art. 4 comma 4	Mancata posa di recinzione o mancata creazione di fosso perimetrale conformi a quanto prescritto	Da 50,00 a 450,00	150,00
Art. 4 comma 4	Mancata creazione di cortina verde attorno ai contenitori a cielo aperto	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 4 comma 5	Piantumare sull'argine dei contenitori in terra	Da 50,00 a 450,00	150,00
Art. 5 comma 1	Mancato rispetto delle condizioni per l'accumulo sul terreno	Da 50,00 a 450,00	150,00
Art. 6 comma 2	Mancato rispetto delle condizioni di effettuazione dello spandimento su terreno di letame, liquami e compost	Da 50,00 a 450,00	150,00
Art.7 comma 1	Trasporto di ruminanti con camion non chiusi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 comma 3	Perdita di prodotto durante in trasporto	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 comma 7	Trattamento su piante in fioritura	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 comma 7	Effettuazione di trattamenti con prodotti fitosanitari molto tossici – tossici – nocivi in ambito urbano	Da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 8 comma 7	Irrorare direttamente o indirettamente, persone e animali (questi ultimi anche propri)	Da 100,00 a 300,00	100,00
Art. 8 comma 7	Irrorare, direttamente o indirettamente, edifici, auto ed altri beni altrui	Da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 8 comma 7	Effettuare trattamenti in giornate ventose o perturbate	Da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 8 comma 7	Effettuare trattamenti nel periodo 1 aprile – 30 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 in prossimità di abitazioni	Da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 8 comma 7	Mancato preavviso di almeno 24 ore con cartelli di trattamenti effettuati in prossimità di strade	Da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 9 comma 2	Perdita di prodotto durante il trasporto	Da 25,00 a 150,00	50,00

Art. 9 comma 3	Arrecare disturbi e molestie ad abitazioni, allevamenti, opifici	Da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 9 comma 4	Effettuare trattamenti nel periodo 1 aprile – 30 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 in prossimità di abitazioni	Da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 9 comma 5	Effettuare trattamenti in giornate ventose o perturbate	Da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 9 comma 6	Mancata interruzione dell'irrorazione nei casi in cui il getto non interessa le coltivazioni	Da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 9 comma 7	Effettuare trattamenti su colture in fioritura o senza adottare le cautele previste per evitare la presenza di impollinatori sulle erbe spontanee sottostanti alle colture	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 9 comma 10	Inquinamento di corsi e specchi d'acqua e di falde per operazioni di lavaggio o prelievo	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 10 comma 1	Mancata manutenzione dei fossi	Da 100,00 a 600,00	200,00
Art. 10 comma 3	Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, ecc.	Da 40,00 a 210,00	70,00
Art. 11 comma 1	Abbruciamento di rifiuti urbani	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 11 comma 1	Abbruciamento di rifiuti speciali	Da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 11 comma 2	Accensione fuochi a distanza di meno di 100 metri da edifici	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 11 comma 2	Invasione della sede stradale con fumi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 11 comma 2	Arreco di fastidio o molestie a persone o animali	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 11 comma 2	Mancato presidio dei fuochi	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 11 comma 2	Danneggiamento di piante	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 11 comma 2	Provocato incendio	Da 150,00 a 450,00	150,00

E' ammesso il pagamento in misura ridotta a 1/3 del massimo (oblazione) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Nel caso di recidiva, così come definita dall'art.8 bis della L. 24.11.1981 n. 689, entro due anni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà maggiorata del 50%; nel caso di recidiva tra i due e i tre anni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà maggiorata del 30%.